



**PROVINCIA DI CREMONA  
E  
CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA**

**REGOLAMENTO DEL FONDO “METTERSI IN PROPRIO” PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER NUOVE ATTIVITA’ D’IMPRESA E  
NUOVE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI A VALERE SUL PROGETTO  
“FARE LEGAMI”**

(Approvato con Deliberazione di Giunta n. 28 del 29 marzo 2017)

**Articolo 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il Fondo “Mettersi in proprio” per la concessione di contributi per l’avvio di nuove attività di impresa e di nuove attività libero professionali costituite a seguito dei percorsi attivati nell’ambito del progetto “Fare Legami”.
2. Il progetto “Fare Legami” è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando “Welfare di comunità e Innovazione sociale” ed è promosso da un ampio partenariato locale costituito da soggetti pubblici, tra cui la Camera di Commercio e la Provincia di Cremona, e da soggetti privati. Capofila del progetto “Fare Legami” è il Comune di Cremona.
3. Il progetto “Fare Legami” ha la finalità di promuovere l’inclusione e la coesione sociale attraverso azioni che favoriscano l’autonomia delle persone e il rafforzamento dei legami di comunità.
4. Una delle azioni del Progetto è rivolta a persone di età compresa tra i 19 e i 39 anni che desiderano emanciparsi da una situazione di vulnerabilità socio-lavorativa. A tal fine, vengono promossi sia percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo che percorsi di intrapresa volti a sostenere progetti di lavoro autonomo, siano esse attività di impresa o attività libero professionali.
5. Tali percorsi prevedono che il Soggetto beneficiario di sostegno si impegni anche in attività a favore della collettività o del proprio contesto di vita, in modo da sperimentare le proprie competenze/risorse in un’ottica di responsabilità sociale, generativa di un valore aggiunto per la collettività. L’impegno del Soggetto viene concordato e definito all’interno di un Patto, denominato “Patto generativo per l’autonomia” sottoscritto con la Camera di Commercio di Cremona ed eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività.
6. La Camera di Commercio di Cremona e la Provincia, coerentemente con le finalità del progetto “Fare Legami”, e al fine di realizzare le funzioni di sviluppo del territorio e di promozione degli interessi generali delle persone, delle imprese e dell’economia locale, istituiscono il Fondo “Mettersi in proprio” con il duplice obiettivo di:

- sostenere la realizzazione di progetti di lavoro autonomo, siano essi attività d'impresa oppure attività libero professionali, nella loro delicata fase di avvio, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di beni e servizi;
  - promuovere la diffusione di una cultura di solidarietà/responsabilità sociale di impresa attraverso la sottoscrizione di un Patto, tra la persona beneficiaria del contributo e gli enti promotori dell'intervento, denominato "Patto generativo per l'autonomia", nel quale si prevede l'impegno della stessa in attività che generino un valore aggiunto per la collettività.
7. L'accesso al contributo avverrà secondo le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento.

#### ***Articolo 2 – Dotazione finanziaria***

1. Il Fondo "Mettersi in proprio" ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 100.000,00 di cui il 40% conferita dalla Camera di Commercio ed il 60% dalla Provincia di Cremona.
2. La disponibilità finanziaria complessiva è ripartita, a seconda delle tipologie di beneficiari, come segue:
  - per una quota pari al 70%, corrispondente ad Euro 70.000,00 a sostegno delle attività di impresa;
  - per una quota pari al 30%, corrispondente ad Euro 30.000,00 a sostegno delle attività libero professionali.

In caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, la Camera di Commercio di Cremona si riserva la facoltà di effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse.

#### ***Articolo 3 – Progetti ammissibili***

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1 del presente Regolamento possono essere ammessi al contributo progetti di avvio di imprese o di attività libero professionali in forma singola, da realizzarsi esclusivamente in una **sede operativa/luogo di esercizio prevalente in provincia di Cremona, il cui Business plan sia stato validato a seguito dei percorsi di intrapresa promossi nell'ambito del progetto "Fare Legami"**.

#### ***Articolo 4 - Soggetti ammissibili***

1. Sono ammissibili i soggetti che abbiano partecipato ai servizi di intrapresa previsti dal progetto "Fare Legami", e che, al momento della presentazione della domanda, posseggano uno dei seguenti requisiti:
  - a) siano MPMI, come definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che abbiano i seguenti requisiti:
    - o essere **iscritte** al Registro Imprese della Camera di Commercio di Cremona dal 2 maggio 2016, ancorché non attive;
    - o avere sede legale e operativa in **provincia di Cremona** come risultante da visura camerale;
    - o essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;
    - o essere in possesso di una **casella di posta elettronica certificata (PEC)** che sarà utilizzata sia dalla Camera di Commercio che dalla stessa impresa richiedente per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento

- amministrativo del presente Regolamento;
  - non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli **aiuti di Stato** per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - essere in regola con gli **obblighi previdenziali** come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà acquisito d'ufficio dall'Ente Camerale;
  - essere in regola con le **normative sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro** di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
  - non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli **aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea**;
- b) siano Liberi Professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attività professionale dal 2 maggio 2016 (come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i), e che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni della provincia di Cremona, e che, per tale attività professionale, risultino iscritti all'albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale/regionale/interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge (elenco Mise). Nel caso non previsti dall'elenco delle associazioni sopracitate, la Camera di Commercio di Cremona si riserva la facoltà di valutare l'ammissione dopo adeguata istruttoria.
- Il libero professionista dovrà:
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata sia dalla Camera di Commercio che dallo/la stesso/a professionista per tutte le comunicazioni inerenti il presente Regolamento;
  - essere in regola con gli obblighi previdenziali come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà acquisito d'ufficio dall'Ente Camerale;
  - essere in regola con le normative sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) siano "aspiranti imprenditori", ossia persone fisiche che provvedano, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla data di comunicazione relativa all'assegnazione del contributo, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, ad iscriversi nel Registro delle Imprese della camera di Commercio di Cremona una MPMI;
- d) siano "aspiranti liberi professionisti in forma singola", ossia persone fisiche, non ancora in possesso di una Partita IVA riferibile all'attività professionale che intendono avviare, iscritte per tale attività all'albo professionale del territorio di

Regione Lombardia (a livello provinciale / regionale / interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge (elenco Mise). Nel caso non previsti dall'elenco delle associazioni sopracitate, la Camera di Commercio di Cremona si riserva la facoltà di valutare l'ammissione dopo adeguata istruttoria. Tali soggetti sono tenuti, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla data del decreto di assegnazione pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, a:

- aprire la Partita Iva riferibile all'attività professionale oggetto del Progetto presentato e per la quale risultano iscritti all'albo professionale o a una associazione iscritta nell'elenco tenuto dal Mise;
  - avviare tale attività professionale in un luogo di esercizio in uno dei comuni della provincia di Cremona.
2. Ciascun soggetto di cui al comma 1 potrà beneficiare di un solo contributo.
  3. Le imprese richiedenti il contributo dovranno necessariamente comprendere nella compagine societaria almeno una persona che ha beneficiato dei servizi di intrapresa previsti dal progetto "Fare Legami" con un business plan validato in quell'ambito; nel caso di imprese individuali o di attività libero professionali, il titolare dovrà aver beneficiato dei servizi di intrapresa previsti dal progetto "Fare Legami" con un business plan validato in quell'ambito.
  4. Gli aspiranti imprenditori o libero professionisti richiedenti il contributo dovranno necessariamente aver beneficiato dei servizi di intrapresa previsti dal progetto "Fare Legami" con un business plan validato in quell'ambito.

#### **Articolo 5 – Entità e natura del contributo**

Il contributo assegnato a ciascun Soggetto beneficiario sarà erogato a fondo perduto a copertura di una quota-parte delle spese sostenute ed ammesse, l'entità del contributo può variare a seconda della tipologia di attività (imprenditoriale o libero professionale) e a seconda della tipologia del progetto da realizzare, come indicato nelle seguenti tabelle:

#### **IMPRESE**

Tipologia	Spesa minima ammissibile	Percentuale contributo	Finanziamento minimo concesso	Finanziamento massimo concesso
A. Tutti i progetti	€ 5.000,00	70,00%	€ 3.500,00	€ 4.000,00
B. Progetti di innovazione sociale	€ 5.000,00	75,00%	€ 3.750,00	€ 14.000,00
C. Progetti presentati da donne	€ 5.000,00	80,00%	€ 4.000,00	€ 14.000,00

#### **LIBERI PROFESSIONISTI**

Tipologia	Spesa minima ammissibile	Percentuale contributo	Finanziamento minimo concesso	Finanziamento massimo concesso
A. Tutti i progetti	€ 1.500,00	70,00%	€ 1.050,00	€ 1.000,00

B. Progetti di innovazione sociale	€ 1.500,00	75,00%	€ 1.125,00	€ 5.000,00
C. Progetti presentati da donne	€ 1.500,00	80,00%	€ 1.200,00	€ 5.000,00

### **Articolo 6 – Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili al contributo esclusivamente le spese riferite alla realizzazione del progetto di attività d'impresa o libero professionale validato nell'ambito del Progetto Fare Legami. Le spese possono decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento (1 marzo 2017).
2. Le spese ammissibili devono afferire esclusivamente alla sede operativa/luogo di esercizio prevalente dove si intende realizzare il progetto di avvio della MPMI/attività libero-professionale, oggetto del contributo di cui al presente Regolamento, e devono riguardare le seguenti tipologie:
  - a) **acquisto di beni strumentali materiali** nuovi o usati, in leasing quali ad es.: attrezzature, hardware, macchinari, impianti, arredi, strutture in muratura e non rimovibili, veicoli commerciali leggeri immatricolati nella categoria N1 (autocarri leggeri) con sottoclassificazione KO ed FO (ad eccezione di SUV, fuoristrada e station wagon) solo se strettamente necessari allo svolgimento dell'attività economica d'impresa/libero professionale oggetto del contributo. Se usati, i veicoli commerciali con le predette caratteristiche dovranno altresì essere riconducibili almeno alla categoria EURO 4;
  - b) **acquisto di beni immateriali** (il deposito, l'acquisizione, la licenza d'uso di marchi e brevetti, licenze di produzione di know how e di conoscenze tecniche non brevettate, costi di prototipazione);
  - c) **licenze di software** nel limite massimo del 20% delle spese totali ammissibili;
  - d) **servizi di consulenza o servizi equivalenti** fino ad un massimo del 25% delle spese totali ammissibili;
  - e) **affitto dei locali della sede operativa/luogo di esercizio prevalente** nel quale viene realizzato il Progetto di avvio della MPMI/attività libero-professionale, fino ad un massimo di 12 mensilità di canone di locazione all'interno della durata di realizzazione del Progetto e comunque nel limite massimo del 15% delle spese totali ammissibili;
  - f) **acquisto delle scorte** fino ad un massimo del 20% delle spese totali ammissibili;
  - g) **spese generali addizionali forfettarie** per un massimo del 15% del contributo concesso. Sono incluse le spese relative alle "utenze" (luce, acqua, telefono, gas e collegamento a internet ecc.);
  - h) **spese per ricerche di mercato** relative all'analisi di settore e ai segmenti di mercato potenziali;
  - i) **spese per la realizzazione del sito web** inerente l'attività per la quale si richiede il contributo;
  - j) **spese per atto notarile di costituzione dell'attività**, se previste.
3. Inoltre valgono i seguenti criteri:
  - a. le spese ammissibili devono essere coerenti con il business plan validato al termine dei percorsi di intrapresa previsti dal progetto "Fare Legami";

- b. le spese di cui al precedente comma 2 sono ammesse al netto di IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati), di altre imposte e tasse nonché di altri oneri accessori;
- c. non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità parentela e convivenza). Analogamente non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da soggetti partner o aderenti del progetto "Fare Legami";
- d. nel caso di acquisto di beni usati, dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei seguenti requisiti: presenza di un'attestazione del venditore circa l'origine precisa del bene e che comprovi che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici; che il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova; che le caratteristiche tecniche dei beni siano adeguate alle necessità del Progetto e conformi alle norme e agli standard applicabili, anche in materia di sicurezza;
- e. le consulenze e i servizi specialistici dovranno essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa/libero professionista con:
  - enti pubblici e privati aventi personalità giuridica, imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che abbiano come attività prevalente l'erogazione di servizi alle imprese;
  - professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, se previsto;
- f. per la realizzazione delle proprie spese di investimento, le imprese o i/le liberi/e professionisti/e dovranno avvalersi di fornitori che abbiano come attività prevalente l'erogazione del prodotto/servizio che si intende acquistare;
- g. i fornitori di servizi di assistenza e consulenza oggetto del contributo non possono essere i soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente regolamento;
- h. le singole tipologie di spesa potranno essere oggetto di variazioni. Le variazioni comprese entro il limite di +/- 20% di ciascuna tipologia non devono essere autorizzate. Le variazioni superiori a tale percentuale (+/- 20%), comporteranno una preventiva richiesta formale tramite pec da parte del Soggetto beneficiario al Responsabile del procedimento e al Soggetto attuatore che attiveranno le opportune valutazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da idonea documentazione a supporto.

#### ***Articolo 7 – Spese non ammissibili***

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- le spese non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- le spese la cui tracciabilità non sia rilevabile dal conto corrente dedicato;
- le spese documentate solo da note e ricevute;
- le spese sostenute in contanti.

**Articolo 8 – Regime de minimis (applicabile solo per le imprese)**

1. L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento anche al campo di applicazione di cui all'articolo 1 dello stesso Regolamento europeo.
2. Per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'impresa unica così come definita ai sensi dell'articolo 2 del dal Regolamento (UE) 1407/2013 ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
3. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia de minimis si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 1407/13.
4. Sono escluse (articolo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013):
  - a) le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
  - b) le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
5. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
6. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare l'importo di Euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
7. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di Euro 200.000,00, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che si garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione

- delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore ad Euro 100.000,00 e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
8. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
  9. Ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
  10. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 i finanziamenti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di contributo del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
  11. I massimali di cui all'articolo 3 paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
  12. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento.
  13. Il contributo previsto è concesso in conformità al regime comunitario degli aiuti di Stato («de minimis»), ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, a questo proposito l'impresa, in sede di presentazione della domanda di contributo, dovrà autocertificare ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 i contributi già ottenuti nell'ultimo triennio che incidano sul massimale di cui al suddetto regolamento comunitario nonché gli eventuali aiuti illegali ricevuti. Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo.

#### ***Articolo 9 – Attività di rilevanza sociale***

1. Coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, nell'ottica di promuovere la diffusione di una cultura di solidarietà/responsabilità sociale di impresa, il/la beneficiario/a del contributo di cui all'art. 6 sottoscriverà un Patto con la Camera di Commercio di Cremona ed eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, denominato "Patto generativo per l'autonomia", che prevede l'impegno dello/a stesso/a in attività che generino un valore per la collettività.
2. Tale attività è finalizzata a rafforzare i legami sociali, a stimolare la persona beneficiaria del contributo nella partecipazione alla vita sociale, a promuovere a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità.



3. L'attività è concordata tra le parti per quanto riguarda tutti gli aspetti legati a: contenuti, modalità, contesti, tempistica. Quanto concordato si basa inoltre su una valutazione condivisa delle risorse individuali della persona e delle sue potenzialità.
4. L'attività viene realizzata gratuitamente, in una logica di solidarietà, e non costituisce un rapporto di lavoro. Tuttavia la sua realizzazione sarà oggetto di verifica periodica e di valutazione da parte dei firmatari del Patto generativo per l'autonomia.
5. Il mancato rispetto del Patto non comporta la revoca o la restituzione del contributo. Gli esiti dell'attività saranno, in ogni caso, oggetto di restituzione/diffusione verso la collettività.

#### ***Articolo 10 – Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo***

1. La domanda di contributo, con apposta la marca da bollo da Euro 16,00, deve essere trasmessa utilizzando i moduli:
  - A – imprese / libero professionisti
  - B - aspiranti imprenditori / aspiranti libero professionisti.
2. La domanda di contributo dovrà essere inoltrata a partire **dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento e fino al 28.02.2018**. Tali termini potrebbero subire modifiche qualora si presentasse la necessità di prorogarlo ovvero in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

Le domande dovranno presentarsi tramite:

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cciaa@cr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cr.legalmail.camcom.it) (esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata). L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura "FONDO METTERSI IN PROPRIO" - PROGETTO "FARE LEGAMI"
- consegnandola a mano all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Cremona (Piazza Stradivari n. 5 – 1° piano a sinistra).

È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - la fotocopia del documento d'identità del/la legale rappresentante o del/la libero/a professionista firmatario/a della domanda;
  - la dichiarazione aiuti de minimis di cui al precedente articolo 8 (solo per le imprese).

#### ***Articolo 11 – Istruttoria e concessione del contributo***

1. L'istruttoria delle richieste di contributo presentate viene realizzata con una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
2. L'ordine di arrivo delle richieste è dato dal numero di protocollo informatico attribuito dall'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Cremona.
3. L'istruttoria è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, di cui all'articolo 4 ("Soggetti ammissibili") e delle spese, di cui all'articolo 6 ("Spese ammissibili"), la correttezza della modalità di presentazione della domanda presentata, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli obblighi di bollo da parte del Soggetto richiedente.
4. L'istruttoria sarà effettuata da una apposita commissione istituita dalla Camera di Commercio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessarie mediante

PEC/Raccomandata A/R fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 20 giorni di calendario dalla data della richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del Soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.

5. Entro 30 giorni lavorativi dal termine dell'istruttoria, il Responsabile di Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori in merito alle motivazioni di non ammissibilità delle domande, approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili al contributo con riferimento alle categorie di Soggetti beneficiari e all'entità del contributo assegnato.
6. Ai Soggetti richiedenti verrà inviata una PEC/Raccomandata A/R contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione l'entità del contributo assegnato.

### ***Articolo 12 – Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione***

1. L'erogazione del contributo avverrà in 2 (due) tranches:
  - a. la prima tranche pari al 50%, a titolo di anticipazione, verrà erogata:
    - per le imprese/libero professionisti già costituiti entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 11;
    - per gli aspiranti imprenditori e per gli aspiranti libero professionisti entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione, che gli stessi sono tenuti ad effettuare, circa l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese oppure dell'avvenuto rilascio della Partita Iva per i libero professionisti;
  - b. la seconda tranche pari al 50%, a saldo, previa richiesta corredata della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nella modalità indicata al successivo comma 5.
2. Le MPMI che in fase di richiesta del contributo non erano attive devono denunciare l'inizio dell'attività al Registro delle Imprese prima di presentare la pratica di rendicontazione finale, pena la decadenza dal beneficio.
3. I contributi alle imprese verranno erogati al lordo della ritenuta di legge del 4% di cui all'art. 28 secondo comma del D.P.R. 600/73.
4. I contributi ai libero professionisti verranno erogati previa presentazione di apposita fattura fuori campo iva del valore corrispondente al contributo ottenuto.
5. La domanda di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite PEC entro il 31 luglio 2018, allegando la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
  - a. una relazione finale sui risultati e gli obiettivi raggiunti;
  - b. una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti giustificativi relativi alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. 6 ("Spese ammissibili"), ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'art. 6 comma 2 lett. g).
6. L'erogazione della tranche a saldo avverrà entro 60 giorni dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa di cui al comma precedente. Le eventuali richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.

7. In sede di erogazione del saldo, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale rideterminazione del contributo verrà approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza del contributo, non devono superare la percentuale del 40% (quaranta per cento) delle spese ammesse e devono rispettare i limiti di cui ai precedente articolo 6 ("Spese ammissibili"). Il Responsabile unico del Procedimento si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione del contributo.  
Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.
8. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
  - a. essere state effettivamente sostenute; in tutti i casi le fatture/documenti giustificativi in originale conservate dai Soggetti beneficiari devono riportare il timbro originale recante la dicitura "spesa sostenuta a valere sul Fondo Mettersi in proprio" specificando gli estremi del presente Regolamento;
  - b. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
  - c. essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario dalla data di approvazione del presente regolamento (1 marzo 2017);
  - d. essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese e presentate secondo le indicazioni per la rendicontazione delle spese ammissibili che saranno fornite dal Soggetto attuatore del presente Regolamento.
9. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite modalità idonee, quali, a titolo esemplificativo, bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/Rid, oppure assegno, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'estratto conto con riportata l'evidenza del pagamento effettuato.

### ***Articolo 13 - Obblighi e impegni dei Soggetti beneficiari***

I soggetti beneficiari dovranno:

1. realizzare le spese necessarie all'avvio dell'attività entro e non oltre il 31 luglio 2018;
2. presentare il rendiconto delle spese sostenute ed i relativi documenti giustificativi secondo quanto indicato nell'art. 12;
3. evidenziare, attraverso i canali comunicativi utilizzati normalmente per la propria attività, che l'attività è stata avviata con il concorso di risorse della Camera di Commercio, della Provincia di Cremona e della Fondazione Cariplo, attraverso l'apposita dicitura "Questo Progetto/esercizio/attività è stato avviato con il contributo di Camera di Commercio, della Provincia di Cremona e della Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto Fare Legami" ed utilizzare il logo del progetto "Fare Legami" che verrà rilasciato dalla Camera di Commercio, contestualmente alla comunicazione di ammissione al contributo;
4. conservare, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa;

5. comunicare con scadenze regolari le eventuali ulteriori informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite dalla Camera di Commercio di concerto con la Provincia di Cremona;
6. impegnarsi a non cumulare le agevolazioni previste dal presente Regolamento con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, ottenute per le medesime spese;
7. non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto del contributo prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso al contributo, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998;
8. non cessare l'attività oggetto del contributo e mantenere attiva la Sede operativa o il Luogo di esercizio sul territorio lombardo, per una durata non inferiore a 2 (due) anni dall'erogazione del contributo;
9. consentire ai controlli che la Camera di Commercio di Cremona e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
10. sottoscrivere e realizzare il Patto generativo per l'autonomia di cui all'art. 9 ("Attività di rilevanza sociale") secondo i termini e le condizioni che saranno concordate.

#### ***Articolo 14 – Restituzioni e rinunce***

1. Prima del termine della fase di istruttoria della richiesta di contributo, il Soggetto richiedente può, in qualsiasi momento, presentare rinuncia e darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento tramite PEC.
2. Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il contributo viene dichiarato decaduto e quindi obbligatoriamente restituito:
  - a. in caso di rinuncia da parte del Soggetto beneficiario, intervenuta in seguito al provvedimento di concessione/assegnazione, così come indicato al comma 1 del presente articolo;
  - b. nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 13 ("Obblighi e impegni dei Soggetti beneficiari").
3. In caso di decadenza del contributo approvato con atto della Camera di Commercio di Cremona, l'impresa o il/la libero/a professionista beneficiari non possono presentare ulteriori domande a valere sul presente Regolamento.

#### ***Articolo 15 - Monitoraggio e controlli***

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificarne la rispondenza con quanto presentato in sede di richiesta di contributo e oggetto di istruttoria.
2. I Soggetti beneficiari sono tenuti a fornire dati e informazioni finalizzati esclusivamente al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e a verificare lo stato di avanzamento dell'attività e del Patto generativo per l'autonomia di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, in linea con quanto atteso dal progetto "Fare Legami".

#### ***Articolo 16 – Pubblicizzazione, informazioni e contatti***

1. Copia integrale del presente Regolamento e dei relativi allegati è pubblicata sui siti:  
[www.cr.camcom.it](http://www.cr.camcom.it)

[www.servimpresa.cremona.it](http://www.servimpresa.cremona.it)

[www.provincia.cremona.it](http://www.provincia.cremona.it)

[www.farelegami.it](http://www.farelegami.it)

#### ***Articolo 17 – Informativa ai sensi della Legge n. 241/90***

1. Copia del Regolamento e degli atti ad esso connessi è custodita e visionabile presso la Camera di Commercio di Cremona.

#### ***Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di Cremona e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Regolamento e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
2. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cremona nella persona del Segretario Generale.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei finanziamenti previsti nel presente Regolamento.
3. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.
4. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
5. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### ***Articolo 19 – Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. La Camera di Commercio di Cremona si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

#### ***Articolo 20 – Responsabile del procedimento***

1. Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cremona, Dr.ssa Maria Grazia Cappelli.

#### ***Articolo 21 – Soggetto attuatore e informazioni***

1. Il soggetto attuatore del presente Regolamento è la Camera di Commercio di Cremona.
2. Qualsiasi informazione relativa al Regolamento e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta a:  
SERVIMPRESA – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona  
Tel. 0372 490276 – 290 - Fax 0372 490322  
E-mail: [servimpresa@cr.camcom.i.it](mailto:servimpresa@cr.camcom.i.it)